



CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PRESSO
L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO**

-PARTE AMMINISTRATIVA-

INDICE

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	3
Art. 3.	OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	3
Art. 4.	OBBLIGHI A CARICO DELL'APSS	3
Art. 5.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	4
Art. 6.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
Art. 7.	DURATA DEL CONTRATTO	5
Art. 8.	IMPORTO DEL CONTRATTO	5
Art. 9.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 10.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 11.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 12.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....	7
Art. 13.	MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO.....	7
Art. 14.	CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Art. 15.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	9
Art. 16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 17.	SUBAPPALTO	10
Art. 18.	TUTELA DEI LAVORATORI	10
Art. 19.	CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....	10
Art. 20.	SICUREZZA	10
Art. 21.	ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	11
Art. 22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 23.	INCOMPATIBILITÀ	11
Art. 24.	GARANZIA DEFINITIVA	11
Art. 25.	OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	12
Art. 26.	PENALI.....	12
Art. 27.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 28.	RECESSO	14
Art. 29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
Art. 30.	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
Art. 31.	OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	15
Art. 32.	SPESE CONTRATTUALI.....	15
Art. 33.	INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP.....	15
Art. 34.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	16
Art. 35.	NORMA DI CHIUSURA	17

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di revisione contabile volontaria e certificazione del Bilancio di esercizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, di seguito denominata APSS o Azienda.
L'attività di revisione volontaria del Bilancio di esercizio viene integrata annualmente da un'attività progettuale di stesura delle procedure contabili aziendali prevista al seguente comma 3, lettera c).
2. La revisione contabile delle Aziende Sanitarie è attualmente di natura volontaria in quanto non esistono specifici provvedimenti normativi che ne definiscono il carattere obbligatorio e vincolante tipico della revisione legale. Il servizio oggetto della gara si intende comunque automaticamente convertito in revisione legale, senza oneri aggiuntivi, nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la normativa di riferimento preveda per le aziende sanitarie l'assoggettamento obbligatorio al percorso di revisione legale del proprio bilancio.
3. Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) revisione contabile del Bilancio d'esercizio in linea con quanto previsto dall'art.14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 39/2010;
 - b) attività di verifica della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in linea con quanto previsto dall'art.14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 39/2010;
 - c) redazione, per ciascun periodo amministrativo oggetto del contratto, di un elaborato progettuale inerente le procedure contabili aziendali secondo lo standard previsto dal Percorso Attuativo per la Certificabilità. A tal riguardo l'Azienda, che ha già ottenuto la certificazione del proprio documento consuntivo nel periodo 2005-2019, si appresta al cambio di sistema amministrativo contabile per l'esercizio 2022 e in questo contesto si inserisce l'attività progettuale richiesta, che comprende l'analisi e l'aggiornamento della metodica lavorativa corrente e dei relativi aspetti organizzativi, con la predisposizione di check-list di controllo finalizzate a garantire la completezza dei dati in fase di redazione del bilancio. APSS individua annualmente l'ambito degli argomenti dell'attività progettuale, suddivisa in specifiche aree che richiamano il Percorso Attuativo per la Certificabilità di cui al DM 17/09/2012 e successivi atti integrativi.
 - d) tutti gli altri servizi ed adempimenti connessi alle attività di cui sopra.
4. Per permettere all'Appaltatore di formulare un'offerta congrua e coerente con la tipologia di servizio oggetto del contratto, nonché per prendere visione del dimensionamento e dell'organizzazione dell'APSS, si rimanda al link <https://www.apss.tn.it/it/amministrazione-trasparente-he> dove è possibile visionare i principali dati aziendali nonché l'ultimo bilancio di esercizio adottato e gli altri documenti allegati, parte integrante e sostanziale della relativa delibera da parte del Consiglio di Direzione.
5. L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato considerate minime e inderogabili a pena esclusione. Si precisa inoltre che in fase di esecuzione, qualora l'offerta tecnica presentata abbia un contenuto migliorativo, l'obbligazione contrattuale farà riferimento a quest'ultima.

Art. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato ha esecuzione in via principale presso l'APSS di Trento.
2. Le attività riguardanti il servizio in oggetto sono esplicitate all'interno del Capitolato speciale - parte tecnica a cui si rinvia.
3. L'esecuzione delle attività previste deve avvenire nel rispetto del contratto, del capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3. OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE

1. L'Appaltatore nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati all'art.6.
2. La stipulazione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza delle norme di riferimento, nazionali e provinciali, per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie pubbliche, nonché di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto e delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi indicati nel Capitolato speciale – parte tecnica e ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4. OBBLIGHI A CARICO DELL'APSS

1. L'APSS, al fine di garantire il corretto espletamento delle attività da parte dell'Appaltatore, provvede a:
 - individuare e comunicare, in fase di avvio del servizio, il nominativo del Referente aziendale del servizio per il coordinamento delle attività (interfaccia);
 - individuare il personale operativo con cui eventualmente interfacciarsi per le singole attività di dettaglio;
 - mettere a disposizione gli strumenti idonei per l'attività da svolgere e fornire, nei tempi utili, tutti i dati necessari all'esecuzione del servizio;
 - garantire la collaborazione di eventuali soggetti terzi coinvolti nello sviluppo delle attività;
 - definire annualmente l'oggetto e l'ambito di analisi dell'attività progettuale.

Art. 5. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 - c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*”, per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile conforme a quello che le Parti avevano originariamente

voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - 1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica)
 - 2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - 3) l'offerta economica dell'Appaltatore
 - 4) atto costitutivo di RTI (eventuale);
 - 5) dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 (eventuale).
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata.

Art. 7. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata di anni tre (3) e fa riferimento alla revisione e certificazione dei bilanci per il periodo di competenza economica 2021 - 2023 ovvero a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso. Il contratto è rinnovabile a discrezione di APSS e mediante provvedimento scritto, per ulteriori tre anni (3), più eventuali altri tre anni (3), e quindi per una durata massima di anni nove (9).
2. L'APSS esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva all'APSS ed avviene agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 1 anno. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8. IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività richieste in capitolato, incluse le spese per viaggi, trasferte, vitto e alloggio.
2. Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l'appalto rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'Appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
3. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell'Appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

4. L'APSS si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
5. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.
6. Il valore dell'appalto, ai sensi della L.P. 2/2016, è quantificato in € 462.000 (Iva esclusa), di cui:
 - € 115.500 importo triennale a base d'asta Iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii. il contratto può essere modificato nei seguenti casi:

 - € 115.500 eventuale rinnovo triennale Iva esclusa;
 - € 115.500 eventuale ulteriore rinnovo triennale Iva esclusa;
 - € 38.500 proroga (1 anno) Iva esclusa;
 - € 77.000 opzione relativa all'aumento o diminuzione delle prestazioni nei limiti del 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii.
7. Essendo un servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non è richiesto di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parimenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs n. 81 del 2008 non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 9. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 10. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia l'APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

Art. 11. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016 n.2.

Art. 13. MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. L'APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore per ciascun esercizio contabile secondo la tempistica di seguito indicata.
2. La tempistica di fatturazione della quota annuale del contratto sarà cadenzata in ragione della prestazione delle reportistiche indicate all'art. 2 del Capitolato speciale - parte tecnica, ossia secondo la seguente suddivisione temporale:
 - a seguito di presentazione della Relazione annuale verrà riconosciuta la fatturazione del 60% dell'importo;
 - a seguito di presentazione della relazione in ordine ad eventuali osservazioni e/o rilievi emersi nell'audit di bilancio verrà riconosciuta la fatturazione del 15% dell'importo;
 - a seguito della presentazione dell'elaborato conclusivo dell'attività progettuale annuale verrà riconosciuta la fatturazione del 25% dell'importo.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
5. L'APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Capitolato speciale.
6. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.i. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative

del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

7. Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.
8. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
9. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 9, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.
12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al

raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

13. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni, riferite all'intera durata del contratto considerando anche le opzioni di rinnovo e proroga tecnica eventualmente esercitate.

Art. 14. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. L'APSS ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. 2/2106.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa

non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17. SUBAPPALTO

1. L'attività oggetto del contratto deve essere svolta direttamente dall'aggiudicatario della procedura di gara; è vietato il subappalto.

Art. 18. TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19. CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.

Art. 20. SICUREZZA

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

4. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
5. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
6. In ragione della natura dell'appalto non è previsto l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008.

Art. 21. ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato Titolare del trattamento è l'APSS, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali di cui è titolare l'APSS. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 23. INCOMPATIBILITÀ

1. La società di revisione non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dai principi di deontologia professionale applicabili
2. In particolare per tutta la durata dell'esecuzione dei servizi banditi a gara dovrà mantenere la propria indipendenza rispetto all'Azienda, in modo da non esserne in alcun modo coinvolta nel processo decisionale. Per tutta la durata del contratto, al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente le variazioni dei nominativi dei propri soci e dei soggetti incaricati della revisione dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.

Art. 24. GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
6. L'APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'APSS. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25. OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26. PENALI

1. Viene considerata grave inadempienza contrattuale, che può portare alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27, il mancato rispetto della scadenza prevista per la consegna della Relazione Annuale di cui all'art. 2 comma 1 lett. C) del Capitolato speciale – parte tecnica.
2. Per quanto concerne le fattispecie di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del Capitolato speciale – parte tecnica, nel caso in cui l'Azienda riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero al rispetto delle tempistiche stabilite, contesterà per iscritto tali inadempienze e inviterà l'Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia, ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate e sufficienti da parte dell'APSS, fatta salva ogni altra facoltà, si applicherà una penale pecuniaria di importo corrispondente all'1 per 1000 dell'ammontare contrattuale al netto di IVA per ogni giorno di ritardo alla luce della tempistica delle prestazioni oggetto di contratto. Decorsi i primi 10gg di ritardo, con la penale calcolata come indicato, la prestazione si intende non eseguita

correttamente e quindi si applica la penale di € 1.000 per ogni ulteriore giorno di ritardo ferma restando la facoltà per APSS di attivare la procedura per la risoluzione in danno ai sensi dell'art. 27.

3. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, e comunque dopo che l'applicazione delle penali arrivi complessivamente a raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS ha la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria, e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Aggiudicatario, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che l'Azienda ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.
4. L'Aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto e di pagamento o richiesta di penale, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche, sino alla individuazione del nuovo contraente, salvo diverse indicazioni da parte dell'APSS. Tutte le penalità e le spese a carico dell'Aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla garanzia definitiva. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, l'APSS ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, senza pregiudicare l'avvio di ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Aggiudicatario possa dar luogo.

Art. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs n.50/2016 nei seguenti casi:
 - a) il mancato rispetto della scadenza prevista per la consegna della Relazione Annuale di cui all'art. 2 comma 1 lett. C) del Capitolato speciale – parte tecnica;
 - b) frode nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) ingiustificata sospensione del servizio;
 - d) subappalto non autorizzato;
 - e) cessione del contratto in tutto o in parte del contratto a terzi in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) applicazione delle penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27 comma 3 del presente capitolato;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specifici ed alle altre condizioni stabilite;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 34;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010;
 - m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di APSS il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.
4. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 28. RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs n.50/2016.

Art. 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
II L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 31. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 32. SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 33. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un

preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso sono pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

7. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35. NORMA DI CHIUSURA

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato